RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 115

Sostituzione dell'articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 125 (Esame della proposta e comunicazione ai creditori). - La proposta di concordato e' presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma. Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni ne' superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. Se le proposte sono piu' di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente. Se la societa' fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione e' inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinche' possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma e' prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.".

Versione in vigore dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
Estremi	Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Capo	IX — Modifiche al titolo II, capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-5-2006/art-115-sostituzione-dell-articolo-125-del-regio-decreto-16-marzo-1942-n-267

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it